CAMERA DEI DEPUTATI N. 1206

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

—

Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia ambientale

Presentato il 12 settembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La salvaguardia del patrimonio ambientale ha assunto rilevanza sotto il profilo dell'attività legislativa solo negli ultimi decenni e tuttavia, soprattutto a causa di una eccessiva dispersione sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista delle competenze, il panorama che ne deriva è caratterizzato da una eccessiva difficoltà per il cittadino ad orientarsi nella miriade di atti varati in questi ultimi anni nel nostro Paese.

L'eccesso di produzione normativa, la sua complessità formale e spesso la sua difficile attuabilità sono più volte stati fonte di effetti paralizzanti anziché di una efficace ed incisiva politica di salvaguardia dell'ambiente.

A tale riguardo si impone l'esigenza non più rinviabile di formulare un quadro normativo che riassuma, integrandoli coerentemente, i principi fondamentali di salvaguardia dell'ambiente.

In considerazione di queste esigenze con il presente disegno di legge si propone la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti testi unici in materia ambientale (articolo 1).

La redazione di testi unici è, infatti, l'unica e reale strada oggi percorribile per riorganizzare l'intera normativa ambientale, coordinare le norme nazionali tra di loro e con le direttive comunitarie, completare il recepimento di queste ultime, eliminare le disarmonie tra i vari settori (aria, acqua, suolo, eccetera), individuare sedi ed organi della programmazione ambientale e precisarne le competenze.

In tale prospettiva sono stati individuati sei settori sui quali operare: procedure per la programmazione; gestione

delle emergenze; prevenzione dell'inquinamento idrico e di quello atmosferico; smaltimento dei rifiuti; salvaguardia della fauna e della flora.

Nell'emanazione della legislazione delegata ci si dovrà comunque attenere ad una serie di criteri direttivi (articolo 2).

Il primo criterio riguarda le procedure programmatorie e prevede la partecipazione, ove non già contemplata, del Ministero dell'ambiente nella redazione dei principali piani di settore: agricolo, energetico e dei trasporti.

Tale criterio rappresenta l'esplicitazione in sede normativa del principio dello « sviluppo sostenibile » secondo il quale l'ambiente è uno dei fattori dello sviluppo, di cui tenere conto nella programmazione e nell'esecuzione delle attività umane.

L'attività legislativa viene in tal senso ad inquadrarsi in una nuova prospettiva che esplicita i suoi effetti sul medio e sul lungo periodo assegnando al Ministero un ruolo spiccatamente programmatorio, in virtù del quale risulta però indispensabile un suo coinvolgimento in ogni intervento di programmazione e di decisione relativo al territorio.

La nuova visione delle problematiche ecologiche coinvolge in primo luogo la valutazione di impatto ambientale (VIA). La valutazione preventiva volta a considerare gli effetti che si potranno manifestare in un determinato ambiente in conseguenza di specifiche opere di intervento sul territorio costituisce uno strumento essenziale per poter valutare, attraverso un'analisi del rapporto costi-benefici a fini ambientali, la reale utilità di un'opera, ma non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di una procedura il cui scopo consiste nel dare attuazione a vincoli derivanti da norme, senza che ciò costituisca tuttavia un aggravio di tempi e di procedure burocratiche per i proponenti.

Altro criterio fondamentale è quello concernente il coordinamento delle misure e degli interventi volti a favorire la ricerca scientifica e a perseguire obiettivi di qualità ambientale anche grazie all'ausilio della migliore tecnologia disponibile.

Anche la disciplina dei poteri di emergenza, con particolare riferimento al potere di ordinanza, e il sistema sanzionatorio necessitano di un coordinamento tra le strutture oggi operative in tali campi.

Tra i criteri fondamentali si è ritenuto necessario inserire quello della semplificazione delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale.

Tale semplificazione aprirà la strada all'introduzione in Italia della « dichiarazione unica ecologica » e favorirà contemporaneamente la responsabilizzazione e la compartecipazione di imprese ed operatori economici alla salvaguardia e alla gestione dell'ambiente.

Nella stesura dei provvedimenti sarà essenziale armonizzare le attività e i controlli attualmente esercitati dal Ministero dell'ambiente e dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, istituita con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61; restano comunque riservati allo Stato i poteri di indirizzo e coordinamento e i poteri di programmazione.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge dovranno essere ridefiniti e rivisti gli organici del Ministero dell'ambiente e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

Anche al fine di raggiungere tali obiettivi, con l'articolo 3 il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente mediante i quali verranno ridefinite le strutture, ripartite le funzioni e rivisti gli organici.

Il Ministero assumerà in tal modo una funzione di direzione, coordinamento e controllo, mentre tutte le funzioni tecnico-operative saranno concentrate nell'ANPA.

Saranno inoltre ridefiniti strutture e compiti degli organismi che operano presso il Ministero dell'ambiente; ciò comporterà una riduzione degli organi collegiali esistenti, tra i quali numerose commissioni e comitati. Il Governo ha già avviato tali adempimenti, in relazione alla commissione tecnico-scientifica, alla com-

missione VIA, al comitato tecnico-scientifico, al comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e alla consulta tecnica per le aree naturali protette.

Anche nell'emanazione dei decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione del Ministero e dell'Agenzia ci si dovrà attenere ad alcuni princìpi e criteri direttivi, tra i quali si segnalano in particolare: l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, l'eventuale istituzione di un Segretario generale dell'ambiente, una più organica articolazione delle strutture organizzative del Ministero e di quelle dell'Agenzia con l'istituzione nel loro ambito di alcune funzioni specializzate (controlli ispettivi interni, organizzazione, informatica, eccetera).

L'unito provvedimento non viene corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Delega per l'emanazione di testi unici in materia ambientale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici nei quali siano raccolte, coordinate ed integrate le disposizioni legislative nei seguenti settori organici concernenti la materia dell'ambiente, introducendo le modifiche occorrenti anche per l'attuazione della normativa comunitaria vigente:

a) procedure per la partecipazione ai processi di programmazione, la programmazione degli interventi e la valutazione d'impatto ambientale;

b) gestione delle emergenze ai fini della tutela ambientale;

c) prevenzione dell'inquinamento delle acque interne, superficiali, sotterranee e di quelle marine e loro risanamento;

d) prevenzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e da radiazioni di qualunque natura;

e) smaltimento dei rifiuti;

f) salvaguardia della fauna e della flora.

ART. 2.

(Criteri direttivi).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto delle compe-

tenze attualmente previste, ai seguenti criteri direttivi:

a) indirizzo e coordinamento nel settore della programmazione economica e infrastrutturale statale di rilevanza ambientale; deve essere prevista la presenza del Ministero dell'ambiente nelle procedure degli atti di programmazione del Governo;

b) razionalizzazione, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica statale e non statale, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere la ricerca scientifica, l'introduzione di innovazioni tecnologiche e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili per migliorare la compatibilità ambientale delle attività produttive e delle infrastrutture e degli insediamenti sul territorio;

c) adeguamento e coordinamento della disciplina dei poteri di emergenza e, in particolare, dei limiti e delle condizioni di esercizio dei poteri di ordinanza, ferme restando le competenze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

d) armonizzazione delle attività e dei controlli esercitati dal Ministero dell'ambiente e dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, istituita con decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi:

1) riserva allo Stato dei poteri di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

2) riserva allo Stato dei poteri di programmazione nazionale e interregionale sulla base dei princìpi fissati dalla legislazione statale;

e) coordinamento e integrazione, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, in materia ambientale;

f) semplificazione delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, anche al fine di introdurre il modello unico delle dichiarazioni ecologiche.

ART. 3.

(Delega per la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

1. Al fine di garantire la migliore attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'ambiente e previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto:

a) il riordino del Ministero dell'ambiente per quanto riguarda sia gli organi interni e relative competenze, sia la struttura ed i compiti dei comitati di carattere tecnico-scientifico operanti nell'ambito del Ministero;

b) la revisione dell'ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

c) il coordinamento tra le attività del Ministero e quelle dell'Agenzia.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) istituzione del Segretario generale dell'ambiente;

c) differenziazione delle funzioni tra Ministero e Agenzia, attribuendo al primo

quelle relative alla programmazione a lungo e medio termine in materia di protezione ambientale, alla verifica dei risultati ottenuti, ai controlli sull'operato dell'Agenzia, ed alla seconda la formulazione e l'attuazione dei programmi di protezione ambientale a breve termine e dei relativi progetti;

d) istituzione di articolazione sul territorio dell'Agenzia, quantomeno a livello regionale;

e) articolazione delle strutture amministrative del Ministero in direzioni centrali, divisioni e sezioni. Per l'Agenzia le strutture amministrative saranno divise in servizi, divisioni e sezioni, e quelle di carattere tecnico scientifico in laboratori;

f) previsione di organici separati per il personale amministrativo e tecnico sia del Ministero che dell'Agenzia; in sede di prima applicazione, gli organici verranno stabiliti in modo provvisorio; essi dovranno essere però riveduti entro due anni dalla data della loro fissazione in base agli effettivi carichi di lavoro e successivamente riveduti al minimo una volta ogni biennio;

g) istituzione, nell'ambito sia del Ministero che dell'Agenzia, di uffici preposti allo svolgimento delle seguenti funzioni specializzate:

1) controlli ispettivi interni;

2) controlli di gestione;

3) organizzazione;

4) informatica;

5) formazione del personale;

6) comunicazioni con l'esterno;

7) rapporti internazionali;

h) previsione di un periodo transitorio, di durata non superiore ai due anni, durante il quale dovrà avvenire il passaggio dalla situazione organizzativa attuale a quella stabilita con i decreti legislativi di cui al comma 1;

i) fissazione delle modalità relative al passaggio di cui alla lettera *h)*, nonché di un ordine di priorità per la costituzione degli uffici necessari per dare tempestiva ed efficace attuazione al nuovo assetto organizzativo;

l) determinazione dei compiti che dovranno essere svolti dalle attuali strutture del Ministero e dell'Agenzia in attesa dell'attuazione del nuovo assetto organizzativo;

m) nessun nuovo o maggiore onere sarà posto a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono stabilite le modalità per la predisposizione dei testi unici di cui alla presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1206
Lire 500